

Codice DB2016

D.D. 13 ottobre 2014, n. 828

Verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter, comma 3, D. lgs. 502/1992 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012, relativa alla struttura socio-sanitaria "Casa di riposo Sacro Cuore Robilante", sita in Robilante (CN).

Con nota del 4/06/2014 (prot. n. 13605/DB2016 del 16/06/2014) è pervenuta agli uffici regionali dal legale rappresentante della struttura socio-sanitaria "Casa di riposo Sacro Cuore Robilante", sita in Robilante (CN), Piazza M. Olivero n. 6, una richiesta di verifica di compatibilità inerente l'autorizzazione all'ampliamento e trasformazione della suddetta struttura, con la realizzazione di 28 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti (di cui 8 posti letto a completamento di un nucleo da 20 p. l. e 20 posti letto relativi a un nuovo nucleo di RSA). Al termine dell'intervento la struttura avrà la capienza di 40 posti letto di RSA suddivisi in due nuclei da 20 posti letto ciascuno (oltre a 7 posti letto di R.A.A.).

La richiesta in oggetto è stata predisposta sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012 (Art. 8/ter D.lgs. 502/1992 e s.m.i. Strutture socio-sanitarie. Nuove disposizioni), che, tra l'altro, dispone: "... la verifica di compatibilità ex art. 8/ter del D.lgs. 502/92 e s.m.i. puo' essere richiesta da strutture residenziali socio sanitarie per anziani non autosufficienti presenti nei distretti sanitari con percentuale compresa fra il 3% e il 6% (posti letto ogni 100 anziani ultrasessantacinquenni), fermo restando i fabbisogni di cui alla D.G.R. n. 46-528 del 4.8.2010 e preso atto che il relativo parere favorevole di compatibilità permette l'autorizzazione al funzionamento ma non permette la possibilità di richiedere l'accreditamento".

Con nota del 16/07/2014 (prot. n. 15921/DB2016) gli uffici regionali informavano il legale rappresentante della struttura in oggetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24/06/2014 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), che, all'art. 27, comma 2, prevedeva l'abrogazione del terzo comma dell'art. 8-ter del D.lgs. n. 502/1992.

Il Decreto Legge n. 90/2014 era convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 70 della Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014. Nel testo definitivo l'art. 27, comma 2, è soppresso, per cui torna in vigore l'art. 8-ter, comma 3, del D. lgs. n. 502/1992.

Il Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari ospedalieri e territoriali, con nota del 28/08/2014 (prot. n. 18327/DB2016), richiedeva al Direttore Generale dell'ASL CN1 un parere obbligatorio e non vincolante, ai sensi della D.G.R. n. 46-528 del 04/08/2010, in relazione alla richiesta suddetta.

Con nota del 30/09/2014 (prot. n. 20270/DB2016 del 1/10/2014), il Direttore Sanitario dell'ASL CN1, espressamente delegato a trattare la materia dal Direttore Generale dell'ASL CN1, esprimeva parere favorevole alla richiesta succitata.

Tutto cio' premesso, ritenuto necessario esprimere il parere previsto dall'art. 8/ter, comma 3, del D.lgs. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta in oggetto.

IL DIRETTORE

visto il D.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto l'art. 17 della L. R. 23/2008;
vista la D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010;
vista la D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012;
vista la D. D. 29 settembre 2014, n. 802/DB2016

determina

di dare parere favorevole di verifica di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.lgs. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta di ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria "Casa di riposo Sacro Cuore Robilante", sita in Robilante (CN), Piazza M. Olivero n. 6, con la realizzazione di 28 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti (di cui 8 posti letto a completamento di un nucleo da 20 p. l. e 20 posti letto relativi a un nuovo nucleo di RSA). Al termine dell'intervento la struttura avrà la capienza di 40 posti letto di RSA suddivisi in due nuclei da 20 posti letto ciascuno (oltre a 7 posti letto di R.A.A.). I suddetti posti letto di RSA potranno essere autorizzati al funzionamento ma non potranno essere accreditati.

La verifica di compatibilità in oggetto ha validità di sei mesi entro i quali il richiedente deve comunicare alla Regione – Direzione Sanità – Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari ospedalieri e territoriali la data di presentazione della DIA/SCIA in Comune. Trascorso tale termine senza alcuna comunicazione, ai fini della DIA/SCIA deve essere richiesta una nuova autorizzazione alla realizzazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il Direttore
Fulvio Moirano